

## NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).  
Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.  
Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).  
E-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it)  
Posta Elettronica Certificata (PEC): [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it)
- b) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.906,61 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1.846,61 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al 346,5% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (eligible own funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

### B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

#### TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

**AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.**

**La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.**

**Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 6 "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.**

#### AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ([www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)).

#### 3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Il prodotto Realmente Vicini contiene garanzie per tutelare l'immobile dai danni materiali diretti causati da:

- allagamento;
- eruzione vulcanica;
- valanga, slavina;
- inondazione/alluvione;
- maremoto/tsunami;
- terremoto

Prevede inoltre un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 20% dell'indennizzo dei danni al fabbricato.

**La garanzia è regolamentata nei punti 12 "Rischio assicurato", 13 "Indennità aggiuntiva", 14 "Forma di assicurazione" e 15 "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione.**

#### AVVERTENZA:

**Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto, infatti, prevede diverse delimitazioni ed esclusioni che sono indicate nel punto 10 "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, nonché nelle definizioni del glossario. È inoltre prevista, a seconda dei casi, l'applicazione di una franchigia e di un limite di indennizzo esposti nel modulo di polizza.**

## ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA/SCOPERTO E DEL LIMITE DI INDENNIZZO

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

### Esempio A:

Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

### Esempio B:

Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

### Esempio C:

Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

Esempi applicazione di franchigie con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Franchigia in cifra fissa	€	300	300	300
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

### Esempio A:

Il danno indennizzato sarà di € 450 (riducendo € 750 della franchigia di € 300; non opera il limite di indennizzo).

### Esempio B:

Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 della franchigia di € 300; non opera il limite di indennizzo).

### Esempio C:

Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 della franchigia di € 300 e successivamente applicando il limite di indennizzo).

Esempi applicazione di franchigia in percentuale sulla somma assicurata con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Somma assicurata	€	30.000	30.000	30.000
Entità del danno	€	5.000	10.000	20.000
Franchigia in percentuale sulla somma assicurata		5%	5%	5%
Minimo di franchigia	€	10.000	10.000	10.000
Limite di indennizzo		50%	50%	50%

### Esempio A:

Il danno indennizzato sarà di € 0 (riducendo € 5.000 della franchigia di € 1.500 - pari al 5% sulla somma assicurata di € 30.000 elevata a 10.000 quale minimo di franchigia).

### Esempio B:

Il danno indennizzato sarà di € 0 (riducendo € 10.000 della franchigia di € 1.500 - pari al 5% sulla somma assicurata di € 30.000 elevata a 10.000 quale minimo di franchigia).

### Esempio C:

Il danno indennizzato sarà di € 5.000 (riducendo € 10.000 della franchigia di € 1.500 - pari al 5% sulla somma assicurata di € 30.000 elevata a 10.000 che è il minimo di franchigia). Opera il limite di indennizzo.

## ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE

Il prodotto "Realmente Vicini" non prevede applicazione della regola proporzionale.

#### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

**AVVERTENZA** - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## 6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:

- in unica soluzione per ciascun periodo annuo (o in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o bimestrali).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a euro 97,63, di cui euro 39,75 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 40,72% dei costi.

**AVVERTENZA:** L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

### ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Il prodotto "Realmente Vicini" non prevede l'indicizzazione.

## 7. Rivalse

Il diritto di surroga, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso il diritto di surroga non viene esercitato nei confronti dei soggetti assicurati e nei confronti dei soggetti indicati al punto 25 delle Condizioni di Assicurazione.

## 8. Diritto di recesso

La polizza prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro.

Reale Mutua o il Contraente – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del codice del consumo (D. Lgs 206|2005) - possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso. Per i dettagli si veda il punto 8 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

## 10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

## 11. Regime fiscale

- Per il fabbricato non si applica alcuna imposta;
  - per l'indennità aggiuntiva applica l'aliquota d'imposta del 22,25%;
- Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.  
Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

## APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER CONTRATTI STIPULATI A DISTANZA

La presente appendice integra le informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo come previsto dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione.

### INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

#### Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza da intermediari

##### a) Informazioni generali

La polizza viene stipulata per il tramite dell'Intermediario autorizzato da Reale Mutua nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Il Contraente, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, potrà scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo, l'informativa privacy, il modulo per la verifica dell'adeguatezza, i moduli 7A e 7 B);
- entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l'apposizione della sottoscrizione;
- una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente.

La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e in ogni caso il Contraente potrà richiedere la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza prescelta, salvo il diritto di Reale Mutua a richiedere il rimborso delle spese sostenute per la stampa e la trasmissione della documentazione.

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.

Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all'indirizzo che sarà indicato durante il processo di vendita a distanza, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

##### b) Tacito rinnovo

**Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.** Nella casella "Tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza sarà sempre indicato "NO".

##### c) Pagamento del premio

In parziale deroga di quanto indicato nell'art. 6 "Premi" della presente Nota Informativa al Contraente si precisa che:

il premio deve essere pagato mediante carta di credito/PayPal o bonifico bancario. **Si precisa che il pagamento del premio mediante bonifico bancario non è consentito qualora tra la data di esecuzione della procedura di acquisto sul sito web e la data di decorrenza del contratto intercorra un periodo superiore a 10 giorni (NB: di calendario e non lavorativi);**

##### d) Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore, alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sul modulo di polizza, se successivo.

##### e) Durata del contratto

**Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e pertanto cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata sul modulo di polizza senza che sia necessario inviare disdetta.**

**Non è prevista l'applicazione del periodo di tolleranza (art. 1901, secondo comma, del Codice Civile).**

**Prima della scadenza contrattuale, Reale Mutua può proporre al Contraente il rinnovo del contratto tramite il pagamento del premio. Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso, il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno.**

##### f) Diritto di recesso dalla data di conclusione del contratto

Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata A/R a Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, allegando i documenti assicurativi in originale.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R.

Alla ricezione dei documenti Reale Mutua rimborserà il premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di Reale Mutua di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

## C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

**AVVERTENZA** – Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua precisando le circostanze dell'evento.

Deve poi osservare alcune prescrizioni seguendo le istruzioni per la denuncia e le procedure liquidative descritte dai punti dal 12 al 20 delle Condizioni di Assicurazione.

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: [buongiornoreale@realemutua.it](mailto:buongiornoreale@realemutua.it).

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it);

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

#### **Commissione di Garanzia**

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail [commissione.garanziaassicurato@realemutua.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it). La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

**Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

**14. Arbitrato**

**AVVERTENZA** - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni  
Luca Filippone



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

## GLOSSARIO

### ALLAGAMENTO

Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto.

### ANNO DI COSTRUZIONE

L'anno in cui è stata effettuata la dichiarazione per l'iscrizione al catasto del *fabbricato* o l'anno di ultimazione della ristrutturazione del *fabbricato* con adeguamento dello stesso alle norme antisismiche di legge vigenti al momento della ristrutturazione. Nel caso di locali di abitazione posti in più corpi di *fabbricato*, deve essere considerato l'anno di costruzione del corpo più vecchio fra quelli adibiti ad uso abitativo.

### ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

### ASSICURATO

La persona protetta dall'*assicurazione*.

### CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

### ASSICURAZIONE

Il presente contratto che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

### BENI ASSICURATI

Beni e garanzie oggetto della presente *assicurazione* ed indicati sul *modulo di polizza*.

### ERUZIONI VULCANICHE

Fuoriuscita sulla superficie terrestre, in maniera più o meno esplosiva, di magma ed altri materiali gassosi provenienti dal mantello o dalla crosta.

### FABBRICATO

L'intera costruzione edile comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, *box auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel *fabbricato* stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al *fabbricato* (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio telericeventi, antenne satellitari (purché fissate al *fabbricato*), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Qualora sia assicurata una porzione di *fabbricato* la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

**Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto e gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.**

Si considera *fabbricato* occupato da una sola famiglia l'abitazione separata (non avente muri tangenti) rispetto ad altre. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni sono considerate *fabbricato* occupato da più famiglie purché abbiano area comune recintata e accesso comune dall'esterno.

### FRANA

Spostamento naturale verso il basso, più o meno rapido, di cospicue masse di materiali terrosi e rocciosi; anche, la cavità prodotta da tale spostamento sulla superficie di distacco e il cumulo del materiale al basso.

### FRANCHIGIA

La parte del danno, computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa o in percentuale sulla *somma assicurata*, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

### INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

### INONDAZIONE / ALLUVIONE

Fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini.

### LIMITE DI INDENNIZZO

Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* e riportato sul *modulo di polizza*. Il limite si intende per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

### MAREMOTO/Tsunami

Serie di onde di eccezionali dimensioni che si generano nelle acque marine per effetto di *terremoto*.

### MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni, e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5445 INC).

### PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

**PREMIO**

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata nel *modulo di polizza*.

Tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

**SINISTRO**

Il verificarsi di un evento dannoso per il quale opera l'*assicurazione*.

**SLAVINA**

Massa di neve farinosa che si stacca dall'alto di un monte precipitando a valle.

**SMOTTAMENTO**

Scivolamento verso il basso di un terreno incoerente o reso tale da infiltrazioni d'acqua.

**SOMMA ASSICURATA**

Valore, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*, pari al totale delle *somme assicurate* dei singoli *beni assicurati* indicato sul *modulo di polizza*.

**TERREMOTO**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, ivi incluse le scosse di assestamento registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al *sinistro* indennizzabile ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

**VALANGA**

Massa di neve che, staccatasi dall'alto di un pendio e rotolando verso il basso, assume dimensioni sempre maggiori trascinando e sommergendo quanto incontra lungo il percorso.

**VALORE A NUOVO**

Il valore a nuovo prevede l'indennizzo della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso.

**VALORE ALLO STATO D'USO**

Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

**VALORE COMMERCIALE**

Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali se non detraibili.

**VALORE NOMINALE**

La somma o l'importo indicato su denaro e valori.